DISCIPLINA GENERALE DELLE ASSUNZIONI OBBLIGATORIE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LE AZIENDE PRIVATE

Art. 24

Definizioni delle contravvenzioni

Le contravvenzioni previste dal precedente articolo possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi. Il prefetto, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 16 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti, con facolta' di ridurne l'importo fino alla meta', ma comunque non al di sotto dei limiti minimi stabiliti. Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al primo comma del precedente articolo, l'ammontare delle somme non puo' essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito nell'articolo medesimo. Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro 15 giorni dalla data di comunicazione della decisione del prefetto, e, in mancanza, il verbale di contravvenzione e' trasmesso all'autorita' giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Versione in vigore dal 1 luglio 1968, non più in vigore dal 17 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Estremi	Legge 2 aprile 1968, n. 482
Titolo	IV — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-generale-delle-assunzioni-obbligatorie-presso-le-pubbliche/art-24-definizioni-delle-contravvenzioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it